

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Aminco — Spectrofluometer, model J 4 — 8970 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/480/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato con regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 28 dicembre 1981, il Belgio ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Aminco-Spectrofluometer, model J 4 — 8970 », ordinato il 6 novembre 1978 e destinato a essere utilizzato per la ricerca sui meccanismi d'interferenza del piombo sulla sintesi dell'emo, in vari tipi di cellule (epatiche, nervose) e sui potenziali delle membrane cellulari, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 14 maggio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrofluometro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali il potere risolutivo dello spettro, nonché l'uso a cui tale apparecchio è

destinato, ne fanno un apparecchio scientificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « SFR 100 » costruito dalla ditta Baird-Atomic, Ltd, East Street, Braintree, Essex, Regno Unito e dell'apparecchio « JY 3 C » costruito dalla ditta Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, 91163 Longjumeau Cedex, Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Aminco — Spectrofluometer, model J 4 — 8970 », che costituisce oggetto della domanda del Belgio del 28 dicembre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.